

Nel documento unico sono, altresì, annotati i dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, annotati presso il PRA, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo, con le modalità, anche telematiche, previste con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della giustizia.

10. I documenti di circolazione per i ciclomotori.

L'art. 97 del Codice della Strada prevede che i ciclomotori, per circolare, devono essere muniti, oltre all'assicurazione r.c., di:

- **un certificato di circolazione**, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario;
- **una targa**, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione.

La targa è **personale** ed è abbinata a un solo veicolo ed ai sensi dell'art. 248 del D.P.R. 495/1992 è contraddistinta da un codice alfanumerico.

La targa è inoltre strettamente legata al titolare il quale:

- a) la trattiene in caso di trasferimento di proprietà;
- b) in caso di possesso di più veicoli deve munirsi di un corrispondente numero di certificati di circolazione;
- c) in caso di vendita del ciclomotore, se non intende riutilizzare la targa, provvede allora alla sua distruzione e ne dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (art. 251 D.P.R. 495/1992).

La fabbricazione e la vendita delle targhe è riservata allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

10.1 Archivio nazionale dei veicoli.

Ciascun veicolo, ivi compresi i ciclomotori, è individuato **nell'Archivio nazionale dei veicoli**⁷, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione.

I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.

⁷ I dati riguardano autoveicoli e motoveicoli ed è gestito dalla Direzione generale per la Motorizzazione.

10.2. Disposizioni applicative in materia di circolazione dei ciclomotori.

Il Decreto 15 maggio 2006, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, indica le modalità di:

- rilascio del certificato di circolazione⁸ (art. 2);
- sospensione del certificato di circolazione⁹ (art. 3)
- adempimenti dell'intestatario in caso di smarrimento, distruzione, sottrazione o deterioramento del certificato di circolazione e/o della targa¹⁰ (artt. 5 e 6);

Sanzioni previste:

L'art. 97 del Codice della Strada, prevede inoltre l'applicazione di **sanzioni amministrative**, in caso di violazione dei suddetti disposti.

In particolare:

- a) chiunque **fabbrica, produce, pone in commercio o vende** ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.086 a € 4.348 (comma 5 e 14, *pagamento in misura ridotta non ammesso, v. note*);
- b) alla sanzione da € 847 a € 3.389 è soggetto chi effettua sui ciclomotori **modifiche idonee ad aumentarne la velocità** oltre i limiti previsti dall'articolo 52 (comma 5 e 14, *pagamento in misura ridotta non ammesso, v. note*);
- c) chiunque circola con un **ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni**¹¹ indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero **che sviluppi una velocità superiore a quella prevista** dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 422 a € 1.694 (comma 6 e 14);
- d) chiunque **circola** con un ciclomotore per il quale **non è stato rilasciato il**

⁸ Il certificato di circolazione e la relativa targa sono rilasciati a nome di chi si dichiara proprietario del ciclomotore e, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio. Nel caso in cui l'intestatario del ciclomotore sia una persona giuridica, la targa è rilasciata a nome della persona giuridica stessa. Tali documenti, sono rilasciati su istanza presentata ad uno degli U.M.C., ovvero ad una impresa di consulenza automobilistica dai soggetti di cui sopra.

Nel caso in cui l'intestatario del richiesto certificato di circolazione e della relativa targa sia un minore degli anni diciotto, l'istanza e le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà rilasciate a corredo, sono sottoscritte da chi ne esercita la potestà genitoriale o la tutela.

⁹ L'intestatario del certificato di circolazione, che non intenda utilizzare il ciclomotore, presenta istanza ad uno degli UMC, ovvero ad una delle imprese di consulenza automobilistica abilitate, che provvede alla sospensione del ciclomotore dalla circolazione ed al conseguente aggiornamento della sezione "ciclomotori" dell'Archivio nazionale dei veicoli.

¹⁰ Nei casi in esame, l'intestatario ne richiede il duplicato ad uno degli UMC ovvero ad una delle imprese di consulenza automobilistica abilitate, previa denuncia presso l'Autorità.

¹¹ La sanzione si applica al conducente anche se il soggetto risulta estraneo alla modifica

- certificato di circolazione**, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 158 a € 636 (comma 7 e 14, *pagamento in misura ridotta non ammesso*, v. note);
- e) chiunque circola con un **ciclomotore sprovvisto di targa**¹² è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 79 a € 317 (comma 8 e 14);
- f) chiunque circola con un **ciclomotore munito di targa non propria**¹³ è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.875 a € 7.503 (comma 9 e 14, *pagamento in misura ridotta non ammesso*, v. note);
- g) chiunque circola con un ciclomotore munito di una **targa i cui dati non siano chiaramente visibili**¹⁴ è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338 (comma 10);
- h) chiunque **fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi** da quelle indicate dal regolamento¹⁵, **ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe** è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.875 a € 7.503 (comma 11);
- i) chiunque circola con un ciclomotore per il quale **non è stato richiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprietà** secondo le modalità previste dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 397 a € 1.587. Alla medesima sanzione è sottoposto **chi non comunica la cessazione della circolazione**. (comma 12)¹⁶.
- j) L'intestatario che in caso di **smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore**, a farne denuncia agli organi di polizia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 79 a € 317. Alla medesima sanzione è soggetto **chi non provvede a chiedere il duplicato** del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia (comma 13).

¹² Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per mesi uno ed il documento di circolazione viene trattenuto dall'organo di Polizia procedente; in caso di reiterazione della violazione nel biennio, si applica il sequestro per la confisca del veicolo.

¹³ Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per mesi uno ed il documento di circolazione viene trattenuto dall'organo di Polizia procedente; non è ammesso il pagamento in misura ridotta, né la riduzione del 30% dell'importo previsto. Il verbale di contestazione, deve essere inviato entro il termine di 10 giorni al Prefetto del luogo ove è avvenuta la violazione.

¹⁴ Nel caso in esame si tratta delle circostanze che rendono difficoltosa la lettura di uno o più elementi identificativi, dovuti ad esempio a: targa inclinata, mal posizionata, imbrattata di fango, di polvere, ecc.

¹⁵ Cfr. art. 250 Reg. C.d.S.

¹⁶ Il certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse

Il legislatore all'art. 97 ha previsto inoltre l'applicazione di **sanzioni accessorie**.

Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 dell'art. 97, consegue la sanzione amministrativa accessoria del sequestro per confisca del ciclomotore¹⁷.

Nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione.

11. I requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali (art. 115 c.d.s).

L'art. 115 del Codice della Strada, prevede che il **conducente** di veicoli o di animali **deve essere in possesso di requisiti fisici e psichici** per lo svolgimento dell'attività, nonché deve aver compiuto:

- **anni quattordici** per guidare:
 - 1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
 - 2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;

- **anni sedici** per guidare:
 - 1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;
 - 2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1;
 - 3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1;

- **anni diciotto** per guidare:
 - 1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;
 - 2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE;
 - 3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e C1E;

- **anni venti** per guidare veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A, a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni;

- **anni ventuno** per guidare:
 - 1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A;
 - 2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C e CE;
 - 3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1 e D1E;

¹⁷ Essendo prevista la confisca, si ricorda che non è ammesso il pagamento in misura ridotta, né la riduzione del 30% dell'importo previsto. Il verbale di contestazione, deve essere inviato entro il termine di 10 giorni al Prefetto del luogo ove è avvenuta la violazione.

4) veicoli per i quali è richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB nonché i veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui all'articolo 177;

- anni **ventiquattro** per guidare:

- 1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A;
- 2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D e DE.

- ai **minori** che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida di categoria A1 o B1, è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.

I **limiti massimi di età** per la conduzione di veicoli a motore sono previsti dal secondo comma dell'art. 115 del Codice della Strada.

Ed infatti, chi guida veicoli a motore non può aver superato:

- anni **sessantacinque** per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento;
- anni **sessanta** per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

Anche nel caso di specie sono previste specifiche **sanzioni amministrative** in caso di infrazione delle prescrizioni dell'art. 115 del Codice della Strada.

Nello specifico, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 12, chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 345.

Qualora trattasi di veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4) dell'art. 115